

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7 OTTOBRE 2020

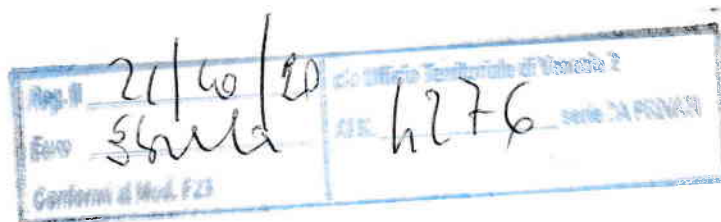
L'anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 21:45, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'associazione Movimento Città Amica - Telefono Amico di Venezia – Mestre ODV presso la sede sociale.

E' stata data comunicazione del seguente o.d.g.:

1. Presentazione e disamina delle proposte di modifiche a Statuto e Regolamento dell'Associazione per adeguamento alla legge "Riforma del Terzo Settore";
2. Approvazione delle modifiche allo Statuto;
3. Approvazione delle modifiche al Regolamento.

Sono risultati presenti gli associati:

1. Denis B.
2. Donatella C.
3. Massimo C.
4. Paolo C.
5. Giovanni C.
6. Ilaria D.
7. Rosanna F.
8. Paolo F.
9. Chiara F.
10. Silvio F.
11. Giuseppina G.
12. Antonella M.
13. Joy Antonella P.
14. Luca R.
15. Martina T.



Sono risultati assenti gli associati:

1. Elena A.
2. Silvia C.
3. Filippo D.
4. Tarcisia D.
5. Marta F.
6. Roberto F.
7. Lisa M.
8. Alessandra M.
9. Paolo N.
10. Paolo P.

Firma su delega del Delegato Provinciale, Eugenio Amilcare

11. Anna P.
12. Roberta S.
13. Enrico S.

Ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, il Presidente Giovanni Cortesi che, dopo averne constatato la regolare convocazione e verificata la presenza della maggioranza degli associati prevista dallo Statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria, ha dichiarato aperta la seduta ed ha incaricato di svolgere la mansione di Segretario verbalizzante l'associato Massimo Cecchinato.

1) Il Segretario ha comunicato ai presenti che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario proporre delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento al fine di renderli conformi alle disposizioni del D. Lgs 117/17, Codice del Terzo Settore e per adeguarli allo sviluppo ed alle esigenze delle attuali attività associative. Si è proceduto quindi con la lettura del nuovo Statuto, articolo per articolo, comprendente n. sessantatre articoli, evidenziando ed esaminando le differenze rispetto alla versione vigente. In seguito è stato letto il Regolamento d'esecuzione dello Statuto, articolo per articolo, comprendente n. sette articoli. Anche in questo caso si sono evidenziate ed esaminate le differenze rispetto alla versione vigente.

2) A conclusione della lettura, l'Assemblea è stata chiamata all'approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, ha deliberato di approvare il nuovo Statuto sociale.

3) L'Assemblea è stata chiamata all'approvazione, ponendo in votazione palese il Regolamento nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, ha deliberato di approvare il nuovo Regolamento di esecuzione dello Statuto sociale.

Statuto e Regolamento esecutivo così approvati vengono allegati al presente verbale e ne formano parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario sono stati incaricati della sottoscrizione del presente atto, degli allegati e di compiere le pratiche necessarie alla loro registrazione.

Non essendovi null'altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:20.

Il Segretario



Il Presidente





MOVIMENTO CITTA' AMICA TELEFONO AMICO DI VENEZIA – MESTRE ODV

STATUTO

PREAMBOLO

1. E' corrente in Venezia - Mestre un'Organizzazione di volontariato democratica con fini esclusivamente di solidarietà denominata "Movimento Città Amica – Telefono Amico Venezia-Mestre" costituita a tempo indeterminato con atto a rogito dott. Virgilio Bommarco, notaio in Mestre, in data 30/01/1970 n. 63496 di repertorio, registrato in Mestre in data 19/02/1970 n. 389 mod. 71 M. Atti pubblici.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01: Denominazione e sede

1. E' costituito nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Movimento Città Amica - Telefono Amico di Venezia - Mestre – Organizzazione di Volontariato" ovvero, come in seguito, in forma abbreviata "Telefono Amico di Venezia – Mestre ODV" avente sede nel Comune di Venezia.

2. L'utilizzo, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta ai terzi, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

3. L'Organizzazione assume forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è costituita a tempo indeterminato.

4. L'indirizzo della sede associativa è riservato.

L'accesso alla sede dell'Organizzazione è consentito solo agli associati ed a persone espressamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 02: Statuto, Regolamento esecutivo, altre Norme di riferimento

1. L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e degli usi.

2. L'Assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto.

3. L'Organizzazione, ispirandosi e condividendo i principi e le finalità poste a base della "Associazione Nazionale Telefono Amico Italia ODV", contenuti nello Statuto e nella Carta Nazionale della stessa, nonché ai principi e alle finalità espresse nella "Carta Etica" della "International Federation of Telephonic Emergency Services – I.F.O.T.E.S." della quale l'Associazione Nazionale fa parte, aderisce in qualità di membro effettivo a Telefono Amico Italia ODV.

ART. 03: Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione.

2. Esso costituisce, assieme al Regolamento d'esecuzione, la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 04: Modifiche allo Statuto ed al Regolamento d'esecuzione

1. Il presente Statuto e l'allegato Regolamento d'esecuzione possono essere modificati con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nei modi previsti dal successivo articolo 29.

ART. 05: Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 06: Finalità e attività

1. L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Organizzazione si prefigge di:

a) attuare la solidarietà umana ed il soccorso verso il prossimo principalmente attraverso il dialogo telefonico;

b) promuovere la formazione e la valorizzazione della persona umana;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) prestare la propria collaborazione per favorire l'apertura e l'attività di altri centri di soccorso telefonico;
- d) collaborare attivamente con Enti pubblici e/o privati, anche organizzando direttamente e/o partecipando a tavole rotonde, incontri, corsi, conferenze e manifestazioni in genere, allo scopo di promuovere la "cultura dell'ascolto", per la lotta contro il disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione;
- e) evidenziare la presenza e l'evoluzione delle problematiche sociali che emergono dall'insieme dei contatti che giungono ai servizi, al fine di favorire la prevenzione del disagio e la promozione della qualità della vita nella comunità.

ART. 07: Attività di interesse generale

1. Le attività di interesse generale che l'Organizzazione si propone di svolgere per il perseguimento delle proprie finalità, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nei seguenti modi:

- a) offerta di servizi di aiuto attraverso il dialogo telefonico, per la prevenzione del disagio e del suicidio;
- b) offerta di servizi di aiuto attraverso il dialogo mediante nuovi mezzi di comunicazione alternativi al telefono, quali posta elettronica e chat via internet per la prevenzione del disagio e del suicidio;
- c) realizzazione di iniziative per la formazione degli associati, allo scopo di migliorare la comunicazione e la relazione d'aiuto offerte nei servizi resi;
- d) offerta di attività educative o di formazione per lo sviluppo di abilità sociali e competenze relazionali, in collaborazione con scuole, associazioni, enti pubblici e privati;
- e) organizzazione di incontri, seminari di studio, convegni, eventi culturali e attività di sensibilizzazione e promozione dei servizi di ascolto e dialogo;
- f) raccolta e codifica di dati statistici sui servizi di dialogo.

3. Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 08: Formazione

1. L'Organizzazione:

- a) cura costantemente, anche mediante apposite riunioni, la formazione dei volontari, intendendo con ciò la sensibilizzazione alle finalità, tematiche e metodologie del Telefono Amico e la tendenza alla loro concretizzazione, sia nel servizio propriamente detto che nella vita associativa dell'Organizzazione;
- b) favorisce il confronto personale e lo spirito di collaborazione tra gli associati, allo scopo di migliorare la relazione d'aiuto offerta nei servizi d'ascolto e dialogo.

ART. 09: Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 10: Attività di raccolta fondi

1. L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 11: Assenza scopo di lucro

- 1. L'Organizzazione di volontariato non ha fini di lucro.
- 2. Le prestazioni fornite dagli associati e dagli amministratori sono a titolo gratuito.

ART. 12: Caratteri di apertività e aconfessionalità

1. L'Organizzazione è apertiva e aconfessionale.

ART. 13: Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Organizzazione si propone di operare su tutto il territorio nazionale.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

Ammissione

1. Sono associati dell'Organizzazione le persone maggiorenni che, condividendone le finalità ed accettando le norme del presente Statuto e del Regolamento esecutivo allegato, inoltrano con successo domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dopo aver frequentato l'apposito corso di formazione con esito positivo.

2. La domanda di ammissione del richiedente è approvata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera ed è esecutiva dal momento dell'approvazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'associato è ammesso al servizio di volontariato solo dopo l'approvazione.

3. Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla entro trenta giorni all'interessato che può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. I criteri di selezione e di ammissione degli associati sono contemplati nel Regolamento esecutivo.

ART. 15: Cessazione dall'Organizzazione

1. L'associato cessa di far parte dell'Organizzazione per morte, dimissioni volontarie, decadenza od esclusione.

ART. 16: Diritti degli associati

1. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi dell'Organizzazione e di essere eletti, nei limiti previsti dagli articoli 21, 31, 35, 39 e 41 dello Statuto;
- b) informazione e controllo stabiliti dalla Legge e dallo Statuto;
- c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, nei limiti previsti dall'articolo 28 dello Statuto;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 62;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- f) prestare servizio nei limiti stabiliti dall'Assemblea e salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 del Regolamento.

ART. 17: Doveri degli associati

1. Il comportamento verso chi si rivolge ai servizi d'ascolto e dialogo di Telefono Amico, gli altri associati e all'esterno dell'Organizzazione si ispira ai principi ed ai valori proposti dalla Carta Nazionale, nello spirito dello Statuto e del Regolamento; è animato da spirito di solidarietà ed attivato con correttezza.

2. Gli associati si impegnano inoltre:

- a) a prestare servizio d'ascolto e dialogo nei modi stabiliti dall'Assemblea, ad esclusione di chi assume la qualifica di sostenitore o di turnista sospeso;
- b) a mantenere, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, la più rigorosa riservatezza su tutto ciò che riguarda i servizi d'ascolto e dialogo, i nomi degli associati, la sede e i documenti dell'Organizzazione, anche cessata l'appartenenza alla stessa;
- c) a partecipare alle riunioni del gruppo e alle assemblee;
- d) a partecipare agli incontri di formazione, ad esclusione di chi assume la qualifica di sostenitore o di turnista sospeso;
- e) a non esercitare alcuna pressione ideologica, politica o confessionale nei confronti di coloro che si rivolgono ai servizi offerti dall'Organizzazione;
- f) a mantenere nell'espletamento dei servizi di Telefono Amico il più rigoroso anonimato;
- g) a non portare fuori dalla sede i documenti ad uso interno. Detti documenti vengono archiviati per almeno tre anni. Eventuali deroghe sono di competenza del Consiglio Direttivo;
- h) a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea. Il Presidente può prendere in considerazione situazioni particolari di cui riferisce al Consiglio Direttivo.

3. Essi sono consapevoli che i servizi d'ascolto e dialogo di Telefono Amico sono resi in regime di riservatezza, per cui non può essere divulgato né il contenuto dei colloqui né possono intrattenere rapporti personali con gli utenti, o rivelare loro l'identità propria o qualsiasi altra informazione appresa nell'espletamento del servizio. Casi particolari in deroga a questo principio devono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 18: Volontari e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in accordo con gli scopi ed i principi di Telefono Amico di Venezia - Mestre ODV e di Telefono Amico Italia ODV. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 19: Provvedimenti disciplinari ed esclusione

1. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e/o dal Regolamento ovvero commette contrastanti con i contenuti della Carta Nazionale può essere fatto oggetto di vari provvedimenti disciplinari fino all'esclusione; questa è proposta dal Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria che, sentito l'interessato e, se del caso, il responsabile della Formazione permanente e/o quello della Commissione Corso nuovi, comunica all'interessato motivato giudizio entro trenta giorni.
2. In caso di ulteriori controversie le parti si impegnano a far decidere le stesse da tre arbitri, tutti associati o ex associati a Telefono Amico di Venezia – Mestre ODV: uno nominato da ciascuna parte, il terzo da Telefono Amico Italia ODV. Il Collegio arbitrale procede ad un arbitrato rituale secondo diritto. Le parti assumono l'impegno di escludere qualsiasi altro giudice e di rinunciare all'impugnazione del lodo.
3. Decade di diritto l'associato moroso che, diffidato dal Collegio dei Probiviri a versare le quote associative arretrate, non vi adempia nel termine assegnatogli dai Probiviri o, in mancanza, dal Regolamento.

TITOLO IV – GLI ORGANI

ART. 20: Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 21: Elezione degli organi

1. L'elezione degli organi dell'Organizzazione avviene in un unico turno, che si tiene entro la fine del mese di dicembre.
2. Almeno trenta giorni prima della scadenza, il Consiglio Direttivo uscente convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi dell'Organizzazione e dispone le operazioni elettorali nominando la Commissione Elettorale, composta da un presidente, due scrutatori ed un segretario; questa ha mandato di attuare le operazioni elettorali, sovrintendere al regolare e legale svolgimento di esse, effettuare gli scrutini, redigere il verbale, proclamare ed insediare gli eletti. Sulla regolarità delle operazioni elettorali giudica inappellabilmente l'Assemblea degli associati.
3. L'associato assente all'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali non gode di elettorato passivo; in deroga, è salva la facoltà di comunicare esplicitamente, anche durante la votazione, la disponibilità a ricoprire una carica sociale.

ART. 22: Proroga delle cariche sociali

1. Al termine del proprio mandato il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali restano in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino a quando i nuovi organi non saranno stati eletti.

ART. 23: Divieto di cumulo di cariche e rieleggibilità

1. Le cariche di Presidente, Consigliere, Probiviro e Revisore dei Conti sono riservate agli associati, hanno durata annuale e sono incompatibili tra loro.
2. E' ammessa la rieleggibilità ad ogni carica; il Presidente, a parziale deroga al principio della rieleggibilità, non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
3. Il Probiviro sottoposto a provvedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto o parte in causa in controversia da dirimere avanti al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è sospeso con effetto immediato, fino a completa definizione del provvedimento disciplinare o della controversia e sostituito ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto.

ART. 24: Revoca delle cariche

1. L'Assemblea può, a maggioranza assoluta degli associati, revocare qualsiasi mandato prima della naturale scadenza.

ART. 25: Surroga degli organi

1. In caso di dimissioni di un membro degli organi elettivi subentra nella carica l'associato risultato primo dei non eletti nelle elezioni di cui alle norme del Regolamento e così via. Il sostituto rimane in carica sino alla fine del mandato del sostituito.
2. Se nessun associato tra i non eletti accetta la carica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea entro trenta giorni per l'elezione di un sostituto.

CAPO I – L'ASSEMBLEA

ART. 26: Composizione

1. L'Assemblea è composta di tutti gli associati all'Organizzazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 27: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti o su richiesta scritta e firmata da un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora della riunione ed il suo ordine del giorno; deve essere affisso in apposita bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nello stesso termine l'avviso di convocazione viene comunicato personalmente a tutti i turnisti sospesi e gli associati sostenitori.

ART. 28: Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 40 comma 3 dello Statuto.

2. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti persone.

3. Hanno diritto al voto tutti gli associati. Alle votazioni non sono ammesse deleghe.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 29: Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza dei tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

2. Il Regolamento d'esecuzione si modifica con la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole dei quattro decimi degli associati.

3. L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 30: Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;

b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

c) delibera annualmente il numero di Consiglieri da eleggere in occasione del rinnovo delle cariche sociali;

d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 117/17 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati;

g) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento d'esecuzione;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento d'esecuzione.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 31: Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri compreso il Presidente, che ne fa parte di diritto.

2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati con almeno sei mesi di anzianità di servizio.

3. Il numero dei Consiglieri da eleggere è deliberato dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

4. E' presieduto dal Presidente dell'Organizzazione, in caso di suo impedimento, o assenza, dal Vicepresidente.

ART. 32: Modifica del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui venga a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 33: Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

a) amministra l'Organizzazione nei limiti di spesa del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

c) predispose i bilanci preventivo e consuntivo, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

d) predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) approva tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;

h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

i) determina le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'Organizzazione ed altri enti e soggetti;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto e dal Regolamento esecutivo.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Le delibere del Consiglio Direttivo sono affisse nella sede dell'Organizzazione dalla loro approvazione e portate alla prima assemblea utile. Sono immediatamente esecutive, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno ogni tre mesi.

ART. 34: Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. La validità delle deliberazioni è immediata e interrotta solo al momento in cui il Collegio dei Probiviri esprime e notifica al Consiglio stesso parere contrario motivato.

3. Si intendono dimissionari i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a due adunanze consecutive del Consiglio.

CAPO III – IL PRESIDENTE

ART. 35: Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione di volontariato rappresenta legalmente l'Organizzazione nell'ambito dell'Associazione Nazionale, nei confronti dei terzi ed in giudizio, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Organizzazione.

2. Può essere eletto Presidente l'associato con almeno due anni di anzianità di servizio.

3. Il Presidente è sospeso dalla carica su richiesta unanime dei Probiviri e decade su decisione dell'Assemblea, da convocare entro trenta giorni dalla data della richiesta, che provvederà a rinnovare le cariche di Presidente e Probiviri.

ART. 36: Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è responsabile della gestione dell'Organizzazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento degli stessi.

2. Nei casi d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti che l'interesse dell'Organizzazione richiede, salva comunque ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione, da convocare tassativamente entro quindici giorni, e comunicazione entro cinque giorni al Collegio dei Probiviri; la comunicazione al Collegio dei Probiviri deve essere fatta personalmente a ciascun membro del Collegio.

3. Il Presidente ha poteri di delega di tutti i poteri conferitigli dallo Statuto.

ART. 37: Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, tra quei membri che sono almeno da un anno associati all'Organizzazione.

ART. 38: Funzioni del Vicepresidente

1. Assume le veci del Presidente in caso di sua assenza, impedimento, dimissioni, sospensione ai sensi dell'articolo 35 comma 3 dello Statuto ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 39: Composizione

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre associati con almeno due anni di anzianità di servizio eletti dall'Assemblea.

2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza, salvo quanto disposto dall'articolo 35 comma 3.

ART. 40: Funzioni del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri controlla nei riguardi dell'Assemblea che l'attività del Consiglio Direttivo e dei singoli associati sia conforme allo Statuto, al Regolamento, agli impegni assunti in campo nazionale, alle direttive generali approvate dall'Assemblea e in generale agli scopi di Telefono Amico: può quindi richiamare all'osservanza il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni singolo associato, convocando, se lo ritiene opportuno, l'Assemblea degli associati, ovvero irrogare sanzioni nei limiti previsti dalle norme dell'Organizzazione.

2. Il Collegio dei Probiviri decide inoltre, su istanza delle parti coinvolte e con esclusione di ogni altra giurisdizione, in merito ad eventuali controversie tra associati e fra questi e l'Organizzazione ed i suoi organi, giudicando "ex bono et equo" senza formalità di procedura; il lodo è inappellabile.
3. Per eventuali controversie tra Presidente e Probiviri è arbitra l'Assemblea, che il Consiglio Direttivo od un terzo degli associati convoca entro trenta giorni dall'insorgere della lite; questa decide a maggioranza dei presenti ed in maniera insindacabile.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri riguardanti gli associati vengono rese pubbliche alla successiva prima riunione dell'Organizzazione, salvo il consenso della persona interessata.
5. I Probiviri hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali sono informati subito dopo la fissazione della data di convocazione.
6. La presenza dei Probiviri alle riunioni del Consiglio Direttivo è limitata all'ascolto dei lavori e delle decisioni prese dal Consiglio stesso. E' previsto l'eventuale intervento consultivo per quanto concerne la legittimità delle decisioni e ogni altra volta venga richiesto dal Presidente.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 41: Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre associati con almeno un anno di anzianità di servizio eletti dall'Assemblea.
2. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza.
3. Non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, se non su esplicita richiesta, per motivi eccezionali attinenti alla gestione amministrativa e contabile, del Presidente o di due terzi dei Consiglieri; in caso di partecipazione al Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

ART. 42: Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile dell'Organizzazione riferendone all'Assemblea.

ART. 43: Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno oppure tra i membri dell'Organizzazione, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

ART. 44: Funzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la custodia ed il maneggio dei fondi dell'Organizzazione; è responsabile della tenuta della relativa contabilità e predispone il lavoro di redazione dei bilanci di previsione e consuntivo.
2. Gli importi dei pagamenti o degli impegni finanziari di competenza del Tesoriere o di competenza congiunta del Presidente e del Tesoriere sono stabiliti all'inizio dell'anno sociale su delibera del Consiglio Direttivo.
3. Tesoriere e Presidente possono operare sul conto corrente bancario o postale a firme disgiunte su disponibilità di conto.

ART. 45: Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi sono riassunte in appositi verbali, conservati nei modi stabiliti dal successivo articolo 62.

TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 46: Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 47: I beni

1. Tutti i beni dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario tenuto a cura del Presidente e consultabile da ogni associato.

ART. 48: Destinazione di donazioni, lasciti e entrate da attività diverse

1. Per la destinazione, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 49, di donazioni, lasciti o entrate da attività diverse, di cui all'articolo 9 dello Statuto, unitariamente di importo inferiore ad una somma stabilita dall'Assemblea, valida fino a successiva modificazione, è sufficiente la sola approvazione del Consiglio Direttivo, con comunicazione alla successiva prima Assemblea dell'Organizzazione.

ART. 49: Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organizzazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 50: Rimborsi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per l'attività statutaria o per attività dipendenti da convenzioni sono accettati e deliberati dall'Assemblea.

ART. 51: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, con delibera dell'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI – IL BILANCIO

ART. 52: Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
3. Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.
4. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 53: Formazione e contenuto del bilancio

1. Il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo in carica, che può avvalersi per la loro redazione del Tesoriere e/o di persona esperta; essi contengono i singoli capitoli di spesa e entrata, effettivi o previsti, relativi all'anno solare in corso o successivo.

ART. 54: Controllo sul bilancio

1. Il controllo della regolarità contabile delle spese e delle entrate è delegato al Collegio dei Revisori dei conti.
2. Eventuali rilievi critici sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

ART. 55: Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro i primi novanta giorni del successivo anno solare. All'uopo il bilancio d'esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede dell'Organizzazione e trasmessi a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della seduta per essere consultati da ogni associato.
2. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il novantesimo giorno successivo all'elezione delle cariche sociali dell'Organizzazione. All'uopo il bilancio preventivo deve essere affisso presso la sede dell'Organizzazione e trasmesso a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della seduta per essere consultato da ogni associato.
3. Fino all'approvazione del bilancio preventivo, anche oltre i termini di cui al comma 2, il Consiglio Direttivo autorizza, mediante deliberazione, spese per un importo complessivo non superiore ad un terzo delle somme previste, limitatamente ai singoli capitoli di spesa individuati dal bilancio preventivo dell'anno solare appena terminato, per ciascuno dei capitoli elencati.

ART. 56: Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VII – LE CONVENZIONI

ART. 57: Deliberazione delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti, tra i quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'Assemblea e il Consiglio Direttivo ne determina le modalità di attuazione.
2. Esse sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Organizzazione, che ne custodisce copia presso la sede associativa.

TITOLO VIII – LE RESPONSABILITÀ

ART. 58: Responsabilità dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 59: Responsabilità ed assicurazione degli associati

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IX – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 60: Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

1. L'Organizzazione può cooperare con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 61: Pubblicità dell'Organizzazione

1. L'attività dell'Organizzazione è pubblica.

2. Tutti gli associati peraltro sono ben consapevoli del carattere riservato dei servizi d'ascolto e dialogo. Essi si impegnano perciò alla più stretta riservatezza sul contenuto dei colloqui.

3. Tutti gli associati si impegnano a rendere, nell'adempimento dell'attività di volontariato, il proprio servizio ai sensi e nei limiti delle vigenti leggi.

4. L'organo istituzionalmente preposto a tenere i contatti con la stampa, i media ed in generale le Autorità è comunque il Presidente o persona da lui delegata sia in via temporanea che permanente.

TITOLO X – LIBRI SOCIALI

ART. 62: Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare presso la sede i libri sociali ivi tenuti, entro 10 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Presidente.

TITOLO XI – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLE LEGGI VIGENTI

ART. 63: Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'articolo 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'articolo 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

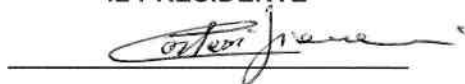
L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Venezia, 7 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



MOVIMENTO CITTA' AMICA TELEFONO AMICO DI VENEZIA – MESTRE ODV

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

ART. 01: Modalità di ammissione

1. L'ammissione di nuovi associati è condizionata:

a) alla partecipazione ad un corso di formazione tenuto da membri dell'Organizzazione esperti del servizio, che potranno eventualmente avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni. Il corso di formazione sarà tenuto secondo le modalità previste dall'Associazione Nazionale Telefono Amico Italia ODV e considerando le precedenti esperienze. Al termine del corso di formazione, il responsabile dello stesso presenta, prima dell'ingresso degli aspiranti associati, una relazione al Consiglio Direttivo;

b) all'adesione piena e incondizionata alle finalità dell'Organizzazione e all'accettazione delle norme interne e di quelle dell'Associazione Nazionale Telefono Amico Italia ODV.

2. La selezione degli aspiranti associati è svolta in funzione dell'assiduità della partecipazione dell'aspirante al corso di formazione, del suo grado di condivisione dei contenuti del corso, dell'esito delle verifiche svolte durante ed alla fine del corso stesso. Non sono posti limiti massimi di età per l'ammissione degli aspiranti associati.

3. L'esito della selezione degli aspiranti associati è deciso insindacabilmente dalla Commissione "Corso Nuovi", su proposta del responsabile della stessa; la domanda di adesione sarà a cura di questi inoltrata al Consiglio Direttivo per l'accettazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

4. L'eventuale esito negativo della selezione è giustificato all'interessato dal responsabile della Commissione.

5. Per l'ammissione al servizio telefonico attivo di Telefono Amico è previsto, in via preliminare, un periodo di ascolto telefonico e/o uno di risposta telefonica in affiancamento a membri esperti dell'Organizzazione, nominati dal responsabile della Commissione "Corso Nuovi". La durata di tale periodo è fissata di volta in volta dal responsabile stesso, che al termine dell'affiancamento ne verifica l'andamento ed i risultati conseguiti. L'esito positivo di tale verifica è condizione irrinunciabile per l'inizio del servizio telefonico attivo.

6. L'ammissione di associati di altri Centri di Telefono Amico, è deliberata, per ciascun caso, dal Consiglio Direttivo.

7. L'ammissione di ex associati segue le modalità previste per i nuovi associati.

ART. 02: Classificazione degli associati e relative peculiarità

1. Gli associati si suddividono in:

a) turnisti:

1) costoro si impegnano:

a) a prestare a turno il servizio telefonico di Telefono Amico nel numero di ore settimanali deciso dall'Assemblea, salvo casi particolari da concordare con il Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo;

b) a partecipare regolarmente alle riunioni, agli incontri di formazione ed alle assemblee;

2) possono dirigere gruppi di lavoro;

3) possono concordare con il Presidente o persona da lui delegata interruzioni dal servizio telefonico di durata non superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un quadrimestre solare;

4) è prevista la sospensione d'ufficio dal servizio nel caso in cui si accumulino assenze superiori alla metà delle riunioni di formazione nell'arco di tre mesi, salvo casi particolari da concordare con il Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo.

b) turnisti sospesi:

1) una sospensione dal servizio telefonico di durata non superiore ai sei mesi consecutivi è concordata con il Presidente, precisando la data di reinserimento nel ruolo turnisti. Il Presidente provvede ad aggiornare sulle sospensioni il responsabile della Formazione permanente. Alla scadenza della sospensione l'associato può, in via del tutto eccezionale, concordare con il Presidente un ulteriore periodo di sospensione, di durata comunque non superiore ai sei mesi, al termine del quale dovrà necessariamente decidere se riprendere a svolgere servizio o diventare associato sostenitore;

2) nel periodo di sospensione permangono tutti i diritti e doveri previsti agli articoli 16 e 17 dello Statuto;

3) qualora il turnista sospeso desideri riprendere il servizio telefonico, ricomincia a prestare i turni dopo aver seguito regolarmente un apposito aggiornamento, accompagnato dal responsabile della Formazione permanente, salvo casi particolari da concordare con il Presidente.

c) associati sostenitori:

- 1) assumono tale qualifica gli associati che non prestano servizio di Telefono Amico;
- 2) qualora volessero riprendere il servizio telefonico, dovranno anch'essi sottostare alle condizioni previste per i turnisti sospesi. Diritti e doveri coincidono con quelli dei turnisti sospesi ad esclusione della possibilità di dirigere gruppi di lavoro, fatta comunque salva esplicita approvazione del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alle riunioni periodiche di formazione è facoltativa.

ART. 03: Provvedimenti disciplinari

1. L'associato che commetta infrazione non così grave da dare luogo ad esclusione potrà essere sottoposto ad altro provvedimento disciplinare più lieve su decisione del Presidente, che lo motiva all'interessato entro dieci giorni. Avverso tale decisione l'interessato potrà ricorrere, inviando entro dieci giorni comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri che deciderà definitivamente.
2. L'associato che, in arretrato di più di sei mesi con il pagamento della quota associativa, non provveda, entro trenta giorni dall'invito rivoltagli dal Collegio dei Probiviri, a modificare la sua posizione con il pagamento di almeno due terzi degli arretrati, viene considerato decaduto per morosità dalla qualifica di associato.
3. In ogni momento l'interessato da provvedimenti disciplinari ha facoltà di essere sentito.
4. Tre assenze consecutive dalle assemblee dell'Organizzazione equivalgono a dimissioni implicite, fatte salve adeguate motivazioni da presentare al Presidente, che le discuterà con il Collegio dei Probiviri.

ART. 04: Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente dell'Organizzazione avviene attraverso una prima votazione ed una eventuale successiva votazione sui primi tre candidati che abbiano dichiarato di accettare l'eventuale carica.
2. Qualora questi non raggiungano cumulativamente almeno la metà dei voti si procede ad ulteriori votazioni.
3. Nel caso in cui la votazione sui primi tre candidati designati dalla prima votazione non esprima la maggioranza assoluta su un candidato, si procede ad un'elezione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Se nella prima votazione si raggiunge la maggioranza assoluta sul nome di un candidato e questo accetta la carica, la prima votazione è definitiva.
5. Nelle elezioni ogni associato indicherà un solo nome.
6. Il Presidente eletto si impegna a portare a conoscenza dell'Assemblea per l'approvazione, nei tempi previsti dall'articolo 55 comma 2 dello Statuto, il programma di massima per l'anno di presidenza.

ART. 05: Elezione del Collegio dei Probiviri

1. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene attraverso una prima votazione libera ed un'eventuale successiva votazione sui primi candidati, fino ad un massimo di nove ed un minimo di sei, che abbiano dichiarato di accettare l'eventuale carica.
2. Qualora questi siano in numero minore di sei o non raggiungano cumulativamente almeno la metà dei voti totalmente espressi, si procede ad ulteriori votazioni.
3. Vengono eletti i primi tre candidati che abbiano avuto il maggior numero di voti.
4. In caso di parità viene fatta una votazione di ballottaggio sui candidati a pari punti, salvo eventuali rinunce.
5. Se nella prima votazione si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi sui nomi di tre candidati e questi accettano la carica, la prima votazione è definitiva.
6. Nelle elezioni ogni associato indicherà un massimo di tre nomi.

ART. 06: Elezioni del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene attraverso una prima votazione, aperta a tutti gli associati, nei limiti previsti dall'articolo 31 comma 2 dello Statuto ed un'eventuale successiva votazione sui primi candidati, in numero non inferiore a quello dei Consiglieri che l'Assemblea ha deliberato per il successivo anno sociale, aumentato della metà e non superiore al doppio di tale numero, che abbiano dichiarato di accettare l'eventuale carica.
2. Qualora questi siano in numero inferiore al numero di Consiglieri previsti per il successivo anno sociale aumentato della metà, o non raggiungano cumulativamente almeno la metà dei voti totalmente espressi, si procede ad ulteriori votazioni.
3. Vengono eletti i primi candidati, in numero pari a quelli previsti dall'Assemblea, che abbiano avuto il maggior numero di voti.
4. In caso di parità viene fatta una votazione di ballottaggio sui candidati a pari voti, salvo eventuali rinunce.
5. Se nella prima votazione si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi sui nomi di un numero di candidati pari a quello dei componenti il Consiglio Direttivo previsti per il successivo anno sociale, e questi accettano la carica, la prima votazione è definitiva.
6. Nelle elezioni ogni associato indicherà un numero di nomi pari a quello dei membri previsti per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 07: Elezione del Collegio dei Revisori dei conti

1. L'elezione del Collegio dei Revisori dei conti avviene attraverso una prima votazione libera ed un'eventuale successiva votazione sui primi candidati, fino ad un massimo di nove ed un minimo di sei, che abbiano dichiarato di accettare l'eventuale carica.

2. Qualora questi siano in numero minore di sei o non raggiungano cumulativamente almeno la metà dei voti totalmente espressi, si procede ad ulteriori votazioni.
3. Vengono eletti i primi tre candidati che abbiano avuto il maggior numero di voti.
4. In caso di parità viene fatta una votazione di ballottaggio sui candidati a pari punti, salvo eventuali rinunce.
5. Se nella prima votazione si raggiunge la maggioranza dei voti espressi sui nomi di tre candidati e questi accettano la carica, la prima votazione è definitiva.
6. Nelle elezioni ogni associato indicherà un massimo di tre nomi.

Venezia, 7 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

